REGOLAMENTO (CE) N. 1567/97 DEL CONSIGLIO

del 1° agosto 1997

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativamente alle importazioni di borsette in materie plastiche e in materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 9, paragrafi 2 e 4 e l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 209/97 [2] la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di borsette originarie della Repubblica popolare cinese, classificate ai codici NC 4202 21 00 (cuoio), 4202 22 10 (materie plastiche) e 4202 22 90 (materie tessili).

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto l'opportunità di essere intese dalla Commissione. Alcune di esse hanno inoltre presentato osservazioni per iscritto rendendo noto il loro punto di vista sulle risultanze.

(3) I servizi della Commissione hanno esaminato ulteriori aspetti dell'interesse della Comunità e hanno raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Visto il numero rilevante di parti che si sono manifestate ben oltre la scadenza del termine e dati gli argomenti presentati dalle parti interessate ad uno stadio alquanto avanzato dell'inchiesta e immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie, in via eccezionale la Commissione ha accettato di includere dette parti nell'inchiesta relativa all'interesse della Comunità.

(4) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio relativamente alle borsette in cuoio, nonché chiudere il procedimento relativamente alle borsette in materie plastiche e in materie tessili.

(5) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, se del caso, le risultanze della Commissione sono state modificate di conseguenza.

C. SOSTEGNO ALLA DENUNCIA

(6) Alcune parti interessate hanno asserito che la denuncia non era sostenuta da una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale in quanto non vi erano prove del fatto che i singoli produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria di tale produzione sostenessero la denuncia. Esse hanno inoltre rilevato che l'opposizione di diverse federazioni nazionali comprometteva la rappresentatività del denunziante.

(7) In base ad un esame effettuato prima dell'apertura del procedimento è stato stabilito che le federazioni nazionali di Belgio, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito sostenevano la denuncia. La produzione dei loro membri rappresenta una proporzione maggioritaria (70 % circa) della produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»).

(8) Il sostegno dei membri delle federazioni nazionali (ossia delle singole società) è stato ottenuto dal Comitato europeo delle federazioni nazionali della pelletteria, articoli da viaggio ed industrie affini (CEDIM) tramite le federazioni nazionali sopracitate, che hanno la capacità giuridica di rappresentare i loro membri.

[1] GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.
[2] GU n. L 33 del 4. 2. 1997, pag. 11.

(9) Prima dell'avvio dell'inchiesta non è stata registrata nessuna opposizione in quanto altre tre federazioni nazionali aderenti al CEDIM (quelle di Austria, Germania e Paesi Bassi) hanno convenuto in seno al CEDIM di non esprimere opposizione alla denuncia. Infine, nessuna società o federazione nazionale dei restanti cinque Stati membri (Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo e Svezia) ha espresso opposizione alla denuncia.

(10) Dopo l'apertura del procedimento la federazione britannica ha deciso di ritirare il suo sostegno. Le federazioni austriaca, tedesca e olandese, che inizialmente si erano astenute, hanno deciso di opporsi al procedimento. Questo cambiamento di posizione non può rimettere in questione retroattivamente la validità dell'apertura del procedimento. Data la limitata produzione di questi paesi (meno del 7 % della produzione comunitaria totale), tale opposizione non pregiudica il fatto che il denunziante continua a rappresentare una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale.

(11) Infine, quasi tutte le società che hanno espresso opposizione al procedimento sono importatori e rivenditori di borsette, che non producono il prodotto in questione. La loro opposizione è pertanto irrilevante ai fini della valutazione della rappresentatività della denuncia.

(12) In conclusione, prima dell'apertura del procedimento, la Commissione ha chiesto e ottenuto, dal denunziante, prove del fatto che le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base in materia di rappresentatività erano soddisfatte e, durante il procedimento, si è sempre mantenuto il grado di sostegno necessario.

D. INCHIESTA

(13) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il campione di produttori comunitari di cui al considerando 5 del regolamento (CE) n. 209/97 non era né rappresentativo né statisticamente valido in quanto le società del campione erano state selezionate da un elenco separato di società presentato dalle rispettive federazioni nazionali e non dagli elenchi dei membri usati per valutare la rappresentatività della denuncia. Le medesime parti sostengono che alle federazioni nazionali è stato quindi consentito di preselezionare soltanto produttori comunitari che sostenevano la denuncia o produttori i cui indicatori finanziari potessero confermare l'esistenza del pregiudizio o ancora quelli disposti a collaborare.

(14) Il campione di produttori comunitari è stato scelto sulla base di informazioni particolareggiate precedentemente non in possesso delle federazioni nazionali a un livello così approfondito o per il periodo in questione. Pertanto, si ritiene che non sarebbe stato possibile scegliere un campione valido di produttori comunitari sulla base dell'elenco dei membri presentato dalle federazioni nazionali quale base per la denuncia.

(15) L'argomento che le federazioni nazionali possano aver preselezionato produttori comunitari i cui indicatori avrebbero confermato l'esistenza del pregiudizio è anch'esso inesatto. Si deve tenere presente che i dati generali relativi a produzione, vendite, consumo e occupazione sono stati valutati a livello dell'industria comunitaria nel suo insieme, livello al quale nessuna preselezione è possibile. Per quanto riguarda i dati relativi ai produttori comunitari del campione, si tratta di informazioni di carattere così particolareggiato e riservato che in genere non vengono fornite alle federazioni nazionali; è esclusa pertanto ogni possibilità di preselezione da parte di queste ultime. Anche questo argomento dovrebbe quindi essere respinto.

(16) Alcune parti hanno sostenuto che la mancata divulgazione dell'identità dei produttori comunitari del campione ha compromesso il loro diritto di difesa.

(17) La minaccia di ritorsioni commerciali si considera un grave fattore di pressione commerciale che giustifica la mancata divulgazione dell'identità dei produttori comunitari. Inoltre non si ritiene che la mancata conoscenza dell'identità dei produttori comunitari del campione pregiudichi i diritti di difesa delle parti interessate, che hanno accesso alla versione non riservata delle risposte ai questionari fornite dalle altre parti interessate durante il procedimento.

(18) Una parte interessata ha sostenuto che il campione di importatori indipendenti è falsato dal fatto che sono stati selezionati soltanto importatori indipendenti di grandi dimensioni. Data la loro forza contrattuale questi importatori tendono ad importare a prezzi più bassi, il che ha determinato una distorsione nei margini di dumping accertati.

(19) Tale argomento è infondato; gli importatori indipendenti sono stati selezionati in base al loro volume di importazioni e al personale, in modo da rispecchiare i piccoli, i medi e i grandi importatori.

Si dovrebbe modificare l'elenco degli importatori indipendenti selezionati per la Francia figurante al considerando 10 del regolamento (CE) n. 209/97, sostituendo alla «Dané & Galliay (Paris)» la «Pollyconcept SA». Ciò non influisce sulla validità delle risultanze della Commissione in quanto i dati di quest'ultima società sono stati largamente usati.

(20) Dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie un produttore/esportatore (Gebr. Picard International Ltd) ha chiesto che gli fosse inviato il questionario destinato agli esportatori e lo ha rinviato interamente compilato. Questo produttore/esportatore non era stato oggetto di inchiesta prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 209/97 in quanto aveva inizialmente sottolineato la sua funzione di importatore e non di esportatore collegato, pur essendosi manifestato come tale entro il termine di cui al paragrafo 7 dell'avviso di apertura del procedimento.

(21) Molti produttori/esportatori si sono manifestati dichiarandosi disposti a collaborare appena prima o dopo la pubblicazione del regolamento (CE) n. 209/97, ossia ben oltre il termine di cui al paragrafo 7 dell'avviso di apertura del procedimento. Queste società non sono state quindi ritenute parti interessate nell'ambito del procedimento e le loro domande di trattamento individuale non sono state prese in considerazione in quanto inammissibili per tale motivo.

E. PRODOTTO IN ESAME — PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(22) Ai fini delle risultanze preliminari, la Commissione ha considerato le borsette in cuoio, in materie plastiche e in materie tessili un unico prodotto, in quanto presentavano le stesse caratteristiche ed erano destinate allo stesso uso.

(23) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, alcune parti interessate hanno sostenuto che si dovesse operare una distinzione tra borsette in cuoio da un lato e borsette in materiale sintetico (materie plastiche/tessili) dall'altro.

Alcune parti hanno inoltre sostenuto che si dovesse operare una ulteriore distinzione tra borsette in cuoio, borsette in patch leather (piccoli pezzi di cuoio cuciti insieme) e borsette in cuoio spaccato rivestito di poliuretano (PU) in considerazione di differenze in termini di stile, qualità, rifinitura, uso, prezzo e percezione del consumatore.

(24) Si fa presente che secondo la procedura usuale della Commissione, confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, il prodotto in esame viene definito in base alle sue caratteristiche fisiche fondamentali, all'uso, all'intercambiabilità e alla percezione dei consumatori.

(25) A tale riguardo, dall'inchiesta è emerso che i diversi tipi di materie prime usate nella fabbricazione delle borsette in cuoio e in materiale sintetico conferiscono al prodotto caratteristiche fisiche nettamente diverse.

Anche se l'uso generale è lo stesso, è stato constatato che i consumatori hanno una percezione affatto diversa delle borsette in cuoio e di quelle in materiale sintetico; la scelta del consumatore è infatti dettata principalmente dal tipo di materiale esterno della borsetta.

(26) Dall'inchiesta è altresì emerso che nel mercato delle borsette esistono preferenze stabili da parte dei consumatori. Pertanto, l'intercambiabilità dei due tipi di borsette è quasi inesistente, tranne, in misura molto limitata, nel settore delle borsette in similpelle. Questo fatto ha consentito una notevole differenza di prezzo tra le borsette in cuoio e quelle in materiale sintetico, cui corrispondono due segmenti di mercato diversi, nettamente separati, tra cui non si ritiene possa esservi un significativo grado di intercambiabilità.

(27) Sulla base di quanto precede e secondo la prassi consolidata delle istituzioni in materia di definizione del prodotto, le borsette in cuoio e quelle in materiale sintetico devono essere considerate prodotti diversi.

2. Prodotto simile

(28) Diverse parti hanno sostenuto che le borsette in cuoio fabbricate nella Comunità e quelle importate dalla Repubblica popolare cinese non sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base a causa delle differenze in termini di qualità, modelli e uso. È stato inoltre affermato che le differenze di qualità tra le borsette importate e quelle fabbricate nella Comunità sono tali che i due prodotti non sono concorrenziali tra loro.

(29) Dall'inchiesta è emerso che, all'interno di ciascuno dei due prodotti in esame (borsette in cuoio/borsette in materiale sintetico), le borsette importate coprono l'intera gamma di tipi, dalla qualità superiore a quella inferiore, e sono quindi direttamente concorrenziali rispetto all'intera gamma della produzione comunitaria. Queste risultanze sono suffragate dalle informazioni fornite su questo punto da diversi produttori/importatori comunitari che hanno collaborato, secondo le quali le borsette fabbricate nella Comunità e quelle importate dalla Repubblica popolare cinese non presentano differenze di qualità, fanno parte delle stesse collezioni e sono vendute agli stessi acquirenti. Pertanto, nell'intera gamma non vi sono differenze di qualità tra modelli comparabili.

(30) Per quanto riguarda le differenze di modelli, non si può concludere che siano tali da dar luogo a un prodotto simile distinto. A questo proposito, alcuni importatori hanno affermato che stabiliscono i modelli delle loro borsette nella Comunità, secondo la moda della stagione, come fanno i produttori comunitari.

F. DUMPING

1. Valore normale

(31) Per quanto riguarda la scelta del paese analogo, un importatore ha sostenuto che né il regolamento (CE) n. 209/97 né i documenti informativi spiegano in modo soddisfacente per quale motivo non sia stata scelta l'India o Taiwan come paese analogo. Il Consiglio tuttavia ritiene che i considerando da 24 a 26 del regolamento (CE) n. 209/97 siano sufficientemente precisi sull'argomento.

(32) Alcune parti interessate hanno chiesto che fosse reso noto il nome delle due società indonesiane che hanno collaborato, in quanto tale informazione sarebbe stata necessaria perché esse potessero esercitare efficacemente i loro diritti di difesa. Il Consiglio tuttavia non ritiene possibile rivelare il nome delle due società dato che la loro collaborazione ha potuto essere ottenuta soltanto a condizione che la Commissione garantisse rigorosamente la segretezza della loro identità. Inoltre, rivelare l'effettivo nome delle due società non amplierebbe i diritti di difesa delle parti interessate in questione. A tale riguardo, i fatti economici essenziali che caratterizzano la situazione dei due esportatori sono stati esaurientemente esposti nei considerando 28 e 29 del regolamento (CE) n. 209/97.

(33) Essendo stato concluso che le borsette in cuoio e quelle in materiale sintetico sono prodotti diversi, sono stati costruiti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, valori normali separati, sulla base del costo di produzione dei due prodotti per i due produttori indonesiani che hanno collaborato, maggiorato di un congruo importo per i profitti e per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV»). Le risultanze esposte al considerando 28 (quarto trattino) del regolamento (CE) n. 209/97 riguardo alla rappresentatività dei due produttori indonesiani sono confermate relativamente ad entrambi i prodotti simili.

(34) È stato sostenuto che il costo di produzione dei produttori indonesiani che hanno collaborato dovrebbe essere adeguato in considerazione del fatto che gli esportatori cinesi per lo più importano le materie prime in regime di perfezionamento attivo. A questo proposito si rileva che le materie prime usate per i due prodotti simili dai produttori indonesiani che hanno collaborato sono risultate essere di origine non indonesiana e importate in Indonesia in franchigia nel quadro del regime di perfezionamento attivo. Le modalità di approvvigionamento in Indonesia e in Cina sono quindi le stesse e non sono pertanto giustificati adeguamenti a questo riguardo.

(35) Un esportatore ha sostenuto che la percentuale relativa alla SGAV usata dalla Commissione non era rappresentativa delle SGAV sostenute dagli esportatori cinesi. In seguito a tale osservazione, le SGAV sono state esaminate sulla base delle effettive SGAV sostenute dagli esportatori indonesiani di borsette e verificate, nella misura in cui lo stadio commerciale è risultato comparabile a quello delle vendite effettuate dagli esportatori cinesi.

2. Prezzo all'esportazione

(36) Dato lo scarso livello di cooperazione degli esportatori cinesi (comprese le esportazioni della Gebr. Picard International Ltd) al procedimento, corrispondente appena all'1,58 % di tutte le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, i prezzi all'esportazione degli esportatori cooperanti non potevano essere considerati rappresentativi dei prezzi praticati dagli esportatori che non hanno collaborato.

(37) Ai fini delle conclusioni definitive, i prezzi all'esportazione delle società cooperanti Shilton e Lee & Man relativamente ai due prodotti simili sono stati determinati con lo stesso metodo usato per le risultanze provvisorie. A questo riguardo, le

risultanze esposte nei considerando 33 e 34 del regolamento (CE) n. 209/97 sono confermate.

(38) Per quanto riguarda il terzo esportatore che ha collaborato (Gebr. Picard International Ltd), non considerato individualmente dal regolamento (CE) n. 209/97, tutte le sue esportazioni verso la Comunità sono risultate effettuate tramite una società collegata stabilita nella Comunità; i relativi prezzi all'esportazione sono quindi stati costruiti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base detraendo dai prezzi applicati dall'importatore collegato nei confronti dei suoi primi acquirenti indipendenti le SGAV da lui sostenute e un margine di profitto basato sul profitto medio degli importatori indipendenti.

(39) I prezzi all'esportazione degli esportatori cinesi che non hanno collaborato sono stati determinati come descritto nel considerando 32 del regolamento (CE) n. 209/97. Tale metodo è confermato.

3. Confronto

(40) La media ponderata del valore normale fob Indonesia per le borsette in cuoio e per quelle in materiale sintetico è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione fob Cina per ciscuno dei due prodotti simili in questione. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati effettuati gli opportuni adeguamenti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, nei casi in cui ne è stata fatta richiesta e sono state fornite prove sufficienti del fatto che le differenze rilevate incidevano sulla comparabilità dei prezzi.

(41) Un esportatore ha sostenuto che il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione doveva essere effettuato per ogni modello di borsetta o numero di catalogo (cosiddetto «style number») anziché in base alle medie di ciascun prodotto simile. Il Consiglio tuttavia ritiene che, concretamente, un confronto a tale livello non sia possibile data l'enorme varietà di modelli, diversi l'uno dall'altro per caratteristiche fisiche e combinazione di disegno e accessori. Inoltre, non sono stati rilevati criteri obiettivi per distinguere particolari modelli o categorie all'interno dei due prodotti simili; per ragioni analoghe, la Commissione non avrebbe potuto confrontare il valore normale e i prezzi all'esportazione sulla base di categorie comprendenti più modelli o numeri di catalogo. L'unico metodo che la Commissione potesse ragionevolmente usare era quello di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione sulla base delle medie per ciascuno dei due prodotti in questione (ossia separatamente per le borsette in cuoio e per quelle in materiale sintetico).

4. Margini di dumping

(42) Come indicato sopra, tre produttori/esportatori che hanno collaborato — tutti e tre società private con sede a Hong Kong e con fabbriche di borsette in Cina — hanno presentato domande ammissibili di trattamento individuale, ossia la determinazione di prezzi all'esportazione separati e quindi di margini di dumping e di pregiudizio individuali.

(43) Le risultanze esposte nei considerando da 37 a 40 del regolamento (CE) n. 209/97 riguardo alle due società cui è stato accordato a titolo provvisorio un trattamento individuale sono confermate.

(44) Inoltre, è stata considerata la richiesta di trattamento individuale di un terzo esportatore/produttore (Gebr. Picard International Ltd). La sua situazione reale è risultata molto simile a quella delle due società cui è stato accordato a titolo provvisorio un trattamento individuale, descritta ai considerando 38 e 39 del regolamento (CE) n. 209/97.

(45) Il Consiglio ritiene che le tre società cooperanti che hanno chiesto un trattamento individuale presentano un livello di effettiva indipendenza rispetto alle autorità cinesi comparabile a quello prevalente in un paese ad economia di mercato; pertanto il rischio che esse possano fungere da canali d'esportazione in funzione delle loro aliquote di dazio individuali sembra alquanto limitato. Di conseguenza, per i tre esportatori in questione sono stati determinati prezzi all'esportazione separati e margini di dumping e di pregiudizio individuali, in deroga al principio secondo il quale per i paesi non retti da un'economia di mercato si calcolano margini di dumping nazionali (articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base). Si rileva che il trattamento individuale è concesso soltanto in relazione al prodotto simile effettivamente prodotto ed esportato verso la Comunità dall'esportatore interessato durante il periodo dell'inchiesta, ossia le borsette in cuoio per le società Schilton e Gebr. Picard International Ltd e le borsette in materiale sintetico per la Lee & Man.

(46) I margini di dumping determinati per le società cui è stato accordato un trattamento individuale sono i seguenti:

— Shilton, per le borsette in cuoio: nullo;

— Gebr. Picard International Ltd, per le borsette in cuoio: 7,7 %;

— Lee & Man, per le borsette in materiale sintetico: 64,7 %.

(47) La media ponderata dei margini di dumping per gli esportatori ai quali non è stato concesso un trattamento individuale, calcolata come percentuale del prezzo all'esportazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è risultata pari a:

— 83,5 % per le borsette in cuoio, e

— 151 % per le borsette in materiale sintetico.

G. BORSETTE IN CUOIO

A. PREGIUDIZIO

1. Consumo nel mercato comunitario

(48) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta il consumo di borsette in cuoio nella Comunità è aumentato da circa 51 milioni di unità a 52,3 milioni di unità, ossia del 2,5 % circa.

2. Volume e quota di mercato delle importazioni

(49) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta le importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese sono aumentate da 8,2 milioni di unità a 10,4 milioni di unità, ossia del 27 %. Misurato in valore, l'incremento è pari al 15 %, da 43,6 milioni di ECU nel 1992 a 50 milioni di ECU nel periodo dell'inchiesta.

(50) La quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese è aumentata dal 16 % nel 1992 al 20 % nel periodo dell'inchiesta.

3. Prezzi delle importazioni in dumping e sottoquotazione

(51) Come già indicato nel regolamento provvisorio, a causa della mancata collaborazione degli esportatori cinesi, per l'analisi dell'andamento dei prezzi delle borsette in cuoio importate sono stati usati i dati statistici ufficiali. Il prezzo medio all'importazione cif delle borsette in cuoio risulta diminuito del 9 %, da 5,29 ECU per unità nel 1992 a 4,79 ECU per unità nel periodo dell'inchiesta.

(52) Per calcolare la sottoquotazione dei prezzi è stato seguito il metodo descritto nel regolamento (CE) n. 209/97; ossia, i prezzi all'importazione cif degli importatori indipendenti del campione, adeguati allo stadio reso cliente, sono stati confrontati con i prezzi di vendita nella Comunità dei produttori comunitari la cui produzione comprendeva la maggior parte dei modelli di base venduti, allo stesso stadio commerciale.

(53) Espresso come percentuale dei prezzi di vendita dei produttori comunitari, il confronto con i prezzi all'importazione degli importatori indipendenti, ricalcolati in funzione degli argomenti presentati dalle parti interessate dopo l'istituzione delle misure provvisorie, mostra per le borsette in cuoio una sottoquotazione pari al 31,4 %.

4. Situazione dell'industria comunitaria

a) *Produzione*

(54) La produzione di borsette in cuoio da parte dell'industria comunitaria è aumentata da un quantitativo stimato di 26,5 milioni di unità nel 1992 a 30,3 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. Misurata in valore, la produzione è aumentata da un valore stimato di 905 milioni di ECU nel 1992 a 1 100 milioni di ECU nel periodo dell'inchiesta, ossia del 21 %.

b) *Volume delle vendite*

(55) È stato accertato che, in volume, le vendite nella Comunità della produzione realizzata dall'industria comunitaria sono diminuite tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, passando da circa 21 milioni di unità nel 1992 a 20 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta, vale a dire un calo all'incirca del 5 %. In termini di valore, sono diminuite dell'8 % circa, passando da circa 600 milioni di ECU nel 1992 a 550 milioni di ECU nel periodo dell'inchiesta.

c) *Quota di mercato*

(56) La quota del mercato comunitario detenuta dall'industria comunitaria in termini di unità è diminuita dal 41 % circa nel 1992 al 39 % circa durante il periodo dell'inchiesta.

d) *Redditività e occupazione*

(57) A norma dell'articolo 3, paragrafo 8 del regolamento di base, la redditività e la situazione occupazionale dei produttori comunitari sono state calcolate per il gruppo di prodotti più ristretto possibile per il quale i produttori comunitari selezionati hanno fornito informazioni, vale a dire le borsette fabbricate sia in cuoio che in materiali sintetici.

La media ponderata riveduta della redditività delle vendite nella Comunità presenta un calo dal 5,9 % nel 1992 all'1,3 % durante il periodo dell'inchiesta.

Sulla totalità delle vendite, l'industria comunitaria ha ottenuto un margine complessivo di profitto pari all'incirca al 5 %.

(58) Le cifre relative all'occupazione nel settore in esame estrapolate dalle informazioni fornite dai produttori comunitari nell'analisi dell'interesse

della Comunità mostrano che il numero di occupati è diminuito da 18 600 nel 1992 a 14 000 nel periodo dell'inchiesta, ossia del 25 %.

5. Conclusione sul pregiudizio

(59) Dall'esame degli indicatori economici dell'industria comunitaria associato alle conclusioni tratte riguardo al volume e al prezzo delle importazioni emerge che tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta la situazione dei produttori comunitari si è deteriorata relativamente alle borsette in cuoio. Come è stato dimostrato, l'industria comunitaria nel suo insieme ha registrato una diminuzione del volume delle vendite, della quota di mercato, dell'occupazione e della redditività del mercato comunitario.

(60) Per quanto riguarda la produzione, si fa un ulteriore riferimento al fatto che le esportazioni dei produttori comunitari sono aumentate in misura significativa.

(61) Il Consiglio è quindi dell'avviso che la situazione dell'industria comunitaria è chiaramente precaria e la tendenza è nel senso di un ulteriore deterioramento.

B. CAUSALITÀ

1. Effetti delle importazioni in dumping

(62) La penetrazione del mercato comunitario da parte delle importazioni di borsette in cuoio dalla Repubblica popolare cinese a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dei produttori comunitari ha coinciso con una diminuzione della quota di mercato e con un deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Dato il volume crescente di borsette a basso prezzo, oggetto di dumping, è emerso durante l'inchiesta che molti produttori comunitari non erano in grado di competere con le importazioni in dumping.

(63) Inoltre, dato che la concorrenza copre l'intera gamma di prodotti e che il sistema di distribuzione è lo stesso per i prodotti fabbricati nella Comunità e per quelli importati dalla Repubblica popolare cinese, l'elevata differenza di prezzo sotto forma di sottoquotazione è una causa diretta del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(64) Di conseguenza, si conclude che le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese sono arrivate ad un livello considerevole e possono entrare a prezzi che impediranno aumenti dei prezzi.

2. Effetti di altri fattori

(65) Si è provveduto ad assicurare che eventuali effetti prodotti sull'industria comunitaria da altri fattori non fossero attribuiti alle importazioni in esame.

(66) A tale riguardo, alcune parti interessate hanno fatto riferimento alle importazioni nella Comunità di borsette originarie dell'India.

Dai dati Eurostat disponibili risulta che tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni di borsette in cuoio dall'India si è mantenuto stabile, sui 5 milioni di unità. Per quanto riguarda i prezzi di queste importazioni, essi sono aumentati da 8 ECU circa nel 1992 a 9,2 ECU circa nel periodo dell'inchiesta, ossia del 15 %, e sono alquanto più elevati di quelli delle borsette cinesi. La quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni di borsette indiane è diminuita, dal 1992 al periodo dell'inchiesta, del 4 %.

(67) Per quanto riguarda le importazioni di borsette in cuoio da Hong Kong, in termini di unità esse sono aumentate da 400 000 unità circa nel 1992 a 750 000 unità circa nel periodo dell'inchiesta. In relazione alle importazioni totali di borsette nella Comunità, la quota di Hong Kong nel volume delle importazioni comunitarie di borsette è aumentata dall'1,9 % nel 1992 al 3,3 % nel periodo dell'inchiesta. Tuttavia la quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni di borsette originarie di Hong Kong si è mantenuta a livelli relativamente bassi, passando in volume dallo 0,6 % nel 1992 all'1,4 % nel periodo dell'inchiesta.

(68) Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi, la loro quota sulle importazioni totali è diminuita dal 32 % nel 1992 al 30 % nel periodo dell'inchiesta. La loro quota di mercato comunitario, in volume, è diminuita dal 12 % nel 1992 all'11 % nel periodo dell'inchiesta.

Si noti che la quota di mercato comunitario detenuta dalle importazioni provenienti da tutti i paesi terzi, tranne la Repubblica popolare cinese, misurata in unità, dal 1992 al periodo dell'inchiesta è rimasta stabile, al 23 %.

3. Conclusioni sulla causalità

(69) Benché alcuni altri fattori possano aver contribuito alla situazione di precarietà dell'industria comunitaria, gli elevati volumi di importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese, considerati separatamente, minacciano di arrecare un pregiudizio

grave all'industria comunitaria. Questa conclusione è basata sui vari elementi sopra esposti, in particolare il livello di sottoquotazione dei prezzi, la quota di mercato conquistata dalle importazioni di borsette cinesi a scapito dell'industria comunitaria e il deterioramento della redditività dei produttori comunitari.

C. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Considerazioni generali

(70) Nei considerando 76 e seguenti del regolamento (CE) n. 209/97 sono stati valutati i vari interessi, in particolare quelli dell'industria comunitaria, degli importatori, dei distributori e dei dettaglianti, e la Commissione ha provvisoriamente concluso che non vi erano valide ragioni per non prendere misure contro le importazioni in questione. Inoltre, la Commissione ha proceduto all'esame di alcuni aspetti dell'interesse della Comunità che non erano stati sufficientemente comprovati al tempo dell'elaborazione delle risultanze provvisorie.

2. Impatto sull'industria comunitaria

a) *Situazione attuale dell'industria*

(71) Dalle informazioni fornite dai 50 produttori comunitari che hanno risposto al questionario sull'interesse della Comunità inviato alle parti interessate e che rappresentano il 20 % circa della produzione comunitaria totale di borsette emerge che una proporzione maggioritaria della produzione realizzata nella Comunità è costituita da borsette in cuoio. In termini di valore, queste rappresentano il 93 % della produzione comunitaria totale di borsette.

(72) Nella Comunità al prodotto viene aggiunto un sostanziale valore creativo in termini di design, innovazione e qualità. I produttori comunitari hanno una particolare competenza nella lavorazione del cuoio, acquisita grazie ad una lunga esperienza nel settore.

(73) La quota del mercato comunitario di borsette in cuoio detenuta dall'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta era pari al 39 %, il che dimostra l'importanza economica del settore.

(74) La vitalità dell'industria comunitaria è dimostrata anche dai suoi risultati sui mercati d'esportazione, rilevanti e in crescita grazie all'effetto trainante delle marche che promuovono le borsette «made in Europe». Le esportazioni di borsette in cuoio da parte dell'industria comunitaria sono aumentate da circa 6 milioni di unità nel 1992 a circa 10 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta.

b) *Conseguenze dell'imposizione o meno di misure*

(75) Non vi sono elementi tali da far pensare che in assenza di misure antidumping la situazione negativa dell'industria comunitaria non proseguirebbe, a danno di un'industria che è intrinsecamente sia vitale che competitiva.

(76) In base ad un esame della situazione dei produttori importatori della Comunità si può concludere che la maggior parte delle società che sono state oggetto dell'inchiesta fabbrica borsette in cuoio nella Comunità e importa borsette in materiale sintetico dalla Repubblica popolare cinese. Nei casi in cui questi produttori importatori importavano borsette in cuoio si trattava in generale di importazioni accessorie.

3. Impatto su importatori-commercianti

(77) Dalle ulteriori indagini è emerso che l'importo globale del dazio antidumping provvisorio (39,2 %) è ripartito, in genere in proporzioni uguali, tra i diversi soggetti della catena distributiva, in particolare l'importatore, il rivenditore e, infine, il consumatore. Ciò sembra essere possibile dato il margine medio degli importatori e dei rivenditori rispettivamente del 70 % circa sul prezzo cif con un profitto del 14 % sul fatturato.

(78) L'impatto di eventuali misure definitive sugli importatori e i commercianti deve essere considerato alla luce delle risultanze sul prodotto in questione. La limitazione del campo d'applicazione delle misure alle sole borsette in cuoio (cfr. considerando 118 e seguenti) ridurrà al minimo l'impatto delle misure per queste parti interessate.

(79) Alcuni importatori hanno sostenuto di aver dovuto cessare la loro attività o di avere difficoltà finanziarie. Poiché gli importatori in genere acquistano in dollari USA, attualmente essi risentono negativamente della solidità del dollaro nei confronti delle valute europee. Si conclude quindi che la fragile situazione finanziaria di alcuni importatori/commercianti sia anche imputabile alle fluttuazioni valutarie.

(80) Per quanto riguarda l'argomento che l'istituzione di dazi antidumping non avrebbe come effetto un incremento delle vendite dei produttori comunitari ma indurrebbe gli importatori a rivolgersi ad altri paesi terzi, occorre considerare che le misure antidumping non hanno lo scopo di limitare le importazioni da paesi terzi non effettuate in dumping. Inoltre, l'inchiesta ha confermato che difficilmente una parte rilevante degli importatori acquisterebbe borsette in cuoio da altri paesi terzi, date la manodopera specializzata e la competenza necessarie per fabbricare le borsette in cuoio attualmente disponibili nella Repubblica popolare cinese.

(81) In considerazione di quanto sopra, si ritiene improbabile che misure relative alle importazioni di borsette in cuoio comprometterebbero i risultati delle imprese del sistema di distribuzione.

4. Impatto sui consumatori

(82) Come indicato sopra, l'importo globale del dazio è attualmente ripartito tra i diversi soggetti della catena di distribuzione. Pertanto l'effetto del dazio per il consumatore in termini di aumento dei prezzi non sarebbe probabilmente superiore al 9 %.

(83) Inoltre, poiché le borsette in cuoio sono un prodotto di moda non acquistato su base regolare, un leggero aumento dei prezzi per il consumatore dovrebbe essere considerato alla luce dell'assenza di una chiara percezione di quale sia il prezzo adeguato di una borsetta per un consumatore e non dovrebbe quindi influire sulla domanda in modo sostanziale a lungo termine.

(84) Pertanto, l'applicazione di misure definitive sulle importazioni di borsette in cuoio non dovrebbe avere un impatto rilevante sul consumatore.

5. Conclusione sull'interesse della Comunità

(85) Alla luce di quanto precede, si ritiene che le conclusioni esposte dalla Commissione nel regolamento (CE) n. 209/97 riguardo all'interesse della Comunità debbano essere confermate relativamente alle borsette in cuoio. Non vi sono ragioni valide per concludere che l'adozione di misure definitive non sarebbe nell'interesse della Comunità.

H. BORSETTE IN MATERIALE SINTETICO

A. PREGIUDIZIO

1. Consumo nel mercato comunitario

(86) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta il consumo di borsette in materiale sintetico nella Comunità è aumentato da circa 73 milioni di unità a 96 milioni di unità, ossia del 31 % circa.

2. Volume e quota di mercato delle importazioni

(87) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta le importazioni di borsette in materiale sintetico originarie della Repubblica popolare cinese sono aumentate da 53 milioni di unità a 78 milioni di unità, ossia del 47 %. Misurato in valore, l'incremento è pari al 31 %, da 152 milioni di ECU nel 1992 a 199 milioni di ECU nel periodo dell'inchiesta.

(88) La quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni di borsette originarie della Repubblica popolare cinese è aumentata dal 73 % nel 1992 all'81 % nel periodo dell'inchiesta.

3. Prezzi delle importazioni in dumping e sottoquotazione

(89) Il prezzo medio all'importazione cif delle borsette in materiale sintetico riportato da Eurostat risulta diminuito del 10 %, da 2,8 ECU per unità nel 1992 a 2,5 ECU per unità nel periodo dell'inchiesta.

(90) Il margine di sottoquotazione per le borsette in materiale sintetico è pari al 27,8 %.

4. Situazione dell'industria comunitaria

a) *Produzione*

(91) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta la produzione stimata di borsette in materiale sintetico realizzate dall'industria comunitaria è rimasta stabile a circa 14 milioni di unità.

b) *Volume delle vendite*

(92) È stato accertato che, in volume, le vendite nella Comunità di borsette fabbricate dall'industria comunitaria sono diminuite del 70 % circa tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, passando da circa 6 milioni di unità nel 1992 a circa 2 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta.

c) *Quota di mercato*

(93) La quota del mercato comunitario detenuta dall'industria comunitaria in termini di unità è diminuita dal 9 % circa nel 1992 al 3 % circa durante il periodo dell'inchiesta.

d) *Redditività e occupazione*

(94) La redditività complessiva dei produttori comunitari è progressivamente diminuita dal 5,9 % nel 1992 all'1,3 % durante il periodo dell'inchiesta.

(95) Il numero di occupati nel settore delle borsette è diminuito da 18 600 circa nel 1992 a 14 000 nel periodo dell'inchiesta, ossia del 25 %.

5. Conclusione sul pregiudizio

(96) Si ritiene che l'industria comunitaria delle borsette in materiale sintetico abbia subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

(97) Tale conclusione è dettata dal deterioramento dei fattori economici dell'industria comunitaria tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, in particolare la diminuzione del volume delle vendite, della quota di mercato, dell'occupazione e della redditività, a fronte dell'aumento del volume delle importazioni di borsette in materiale sintetico dalla Repubblica popolare cinese ai prezzi accertati.

B. CAUSALITÀ

1. Effetti delle importazioni in dumping

(98) Alla luce della conclusione suesposta, si ritiene che le importazioni di borsette in materiale sintetico dalla Repubblica popolare cinese, considerate separatamente, abbiano avuto sulla situazione dell'industria comunitaria un impatto fortemente negativo.

(99) Poiché la concorrenza tra le borsette in materiale sintetico prodotte nella Comunità e quelle importate dalla Repubblica popolare cinese copre l'intera gamma della produzione e il sistema di distribuzione è lo stesso per entrambi i prodotti, la sottoquotazione accertata indica che, considerate separatamente, le importazioni di borsette in materiale sintetico dalla Repubblica popolare cinese hanno arrecato un pregiudizio grave all'industria comunitaria.

2. Effetti di altri fattori: importazioni da paesi terzi

(100) La Commissione ha esaminato l'impatto sull'industria comunitaria di fattori diversi dalle importazioni di borsette in materiale sintetico dalla Repubblica popolare cinese, in particolare le importazioni da altri paesi terzi.

(101) Per quanto riguarda l'India, i dati Eurostat disponibili mostrano che, anche se il volume delle importazioni dall'India è aumentato da 1,6 milioni di unità nel 1992 a 3,4 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta, la loro quota sul totale delle importazioni di borsette in materiale sintetico nella Comunità è aumentata soltanto dal 2,6 % nel 1992 al 3,6 % nel periodo dell'inchiesta. La quota del mercato comunitario di borsette in materiale sintetico detenuta da queste importazioni è rimasta ad un livello modesto, pari al 3,5 % nel periodo dell'inchiesta.

(102) Per quanto riguarda le importazioni di borsette in materiale sintetico da Hong Kong, in termini di unità esse sono aumentate da 1,5 milioni di unità nel 1992 a 6,5 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. Tuttavia la loro quota del mercato comunitario di borsette in materiale sintetico si è mantenuta a livelli relativamente bassi, passando dal 2 % nel 1992 al 7 % nel periodo dell'inchiesta.

(103) Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi, la loro quota sul totale delle importazioni di borsette in materiale sintetico nella Comunità è diminuita dall'11 % nel 1992 al 5,5 % nel periodo dell'inchiesta. La loro quota del mercato comunitario di borsette in materiale sintetico è diminuita dal 9,7 % nel 1992 al 5 % nel periodo dell'inchiesta.

3. Conclusione sulla causalità

(104) Dall'analisi suesposta emerge che, anche se taluni altri fattori possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, l'elevato volume di borsette in materiale sintetico importate in dumping dalla Repubblica popolare cinese, considerato separatamente, ha arrecato un pregiudizio grave all'industria comunitaria.

C. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Industria comunitaria

(105) Gli indicatori dell'industria comunitaria di borsette in materiale sintetico mostrano che difficilmente l'industria comunitaria trarrebbe vantaggio da misure antidumping. L'imposizione di misure non comporterebbe un incremento delle vendite dei produttori comunitari di borsette in materiale sintetico, dato che probabilmente a medio termine queste sarebbero acquistate presso altri paesi terzi. Infatti è stato accertato che in questo settore il processo di produzione è di natura tale da poter essere trasferito in un altro paese terzo in un periodo di tempo relativamente breve. A questo proposito, alcune parti interessate hanno fornito prove del fatto che in alcuni casi tale trasferimento

ha già avuto luogo. Vi sono pertanto valide ragioni per prevedere che gran parte degli eventuali effetti positivi in termini di volume e di prezzo prodotti dalle misure antidumping non andrebbero a vantaggio dell'industria comunitaria bensì delle importazioni da altri paesi terzi.

(106) Inoltre, le conseguenze della mancata imposizione di misure sui livelli di occupazione dei produttori comunitari di borsette in materiale sintetico sarebbero relativamente limitate, dato che il volume delle vendite nella Comunità di borsette in materiale sintetico prodotte nella Comunità è alquanto modesto e il numero stimato di occupati nel settore è pari a 500 circa. Anche se questi posti di lavoro potrebbero risentire della concorrenza delle importazioni in dumping di borsette dalla Repubblica popolare cinese, il loro numero deve essere confrontato con il numero complessivo di occupati nel settore delle borsette a livello dell'intera Comunità, pari a 14 000 persone circa. A questo proposito, un aumento del volume delle vendite dei produttori comunitari di borsette in cuoio potrebbe avere l'effetto di controbilanciare l'eventuale impatto negativo sull'occupazione.

2. Impatto su importatori/commercianti

(107) Vista la rilevanza della quota del mercato comunitario delle borsette in materiale sintetico detenuta dalle importazioni cinesi, l'imposizione di misure definitive di importo pari a quelle provvisorie avrebbe sugli importatori e i commercianti comunitari un impatto sostanziale.

(108) Un confronto tra le quote di mercato detenute rispettivamente dall'industria comunitaria (2 % circa nel periodo dell'inchiesta) e dalle importazioni cinesi (80 % circa nel medesimo periodo) indica che le conseguenze negative per gli importatori e i commercianti del prodotto sarebbero nettamente sproporzionate rispetto a qualsiasi eventuale beneficio a breve termine arrecato all'industria comunitaria dall'istituzione di misure antidumping.

(109) Il numero stimato di occupati nel sistema di distribuzione delle borsette in materiale sintetico è di circa 4 100 persone. Si ritiene che l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di borsette in materiale sintetico avrebbe, almeno a medio termine, un impatto negativo sui posti di lavoro in questione. Poiché il previsto passaggio ad altri paesi terzi fornitori avverrebbe a medio termine, nel frattempo un certo numero di posti di lavoro nel settore della distribuzione potrebbe essere a rischio. D'altra parte i livelli di occupazione dei produttori comunitari di borsette in materiale sintetico non dovrebbero diminuire in misura significativa dato che l'industria comunitaria punta ai mercati d'esportazione.

3. Impatto sui consumatori

(110) A questo riguardo si rileva che l'imposizione di un dazio definitivo comporterebbe, almeno a breve termine, una riduzione dell'offerta, con la conseguente limitazione della scelta per il consumatore.

L'effetto per il consumatore sotto forma di un certo aumento di prezzo dovrebbe inoltre essere considerato alla luce della probabile assenza di qualsiasi vantaggio per i produttori comunitari e dell'impatto negativo sulla catena di distribuzione.

4. Conclusione sull'interesse della Comunità

(111) Alla luce dei fatti e delle tendenze suesposti, notevolmente differenti da quelli accertati riguardo alle borsette in cuoio, si ritiene che vi siano valide ragioni per le quali l'istituzione di misure definitive sulle importazioni di borsette in materiale sintetico non sarebbe nell'interesse della Comunità. L'impatto negativo delle misure definitive sulle importazioni di borsette in materiale sintetico dalla Repubblica popolare cinese sarebbe sproporzionato rispetto a qualsiasi effettivo vantaggio per l'industria comunitaria.

I. DAZIO

1. Borsette in cuoio

(112) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il dazio dovrebbe assumere la forma di dazio variabile. Tuttavia, in considerazione della grande varietà di borsette in cuoio e del fatto che la concorrenza copre l'intera gamma delle borsette in cuoio e non soltanto quelle di prezzo inferiore, si ritiene che le misure debbano essere imposte in forma di dazio ad valorem.

Le conclusioni provvisorie riguardo al tipo di dazio da applicare sono pertanto confermate.

(113) Per quanto riguarda il calcolo della soglia di pregiudizio, ossia le vendite sottocosto, il Consiglio conferma il metodo descritto nel regolamento (CE) n. 209/97 (considerando da 103 a 105). Pertanto alla percentuale di sottoquotazione accertata è stata

aggiunta la media ponderata della perdita di profitto dei produttori comunitari del campione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base la media ponderata del margine di pregiudizio per le borsette in cuoio, espressa come percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, risulta pari al 38 %.

(114) Per quanto riguarda le società che hanno chiesto e ottenuto un trattamento individuale, i relativi margini di pregiudizio, espressi come percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

— per la Shilton, per la quale è risultato un margine di dumping nullo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 non è stato ritenuto necessario calcolare un margine di pregiudizio individuale;

— per la Picard, il margine di pregiudizio è pari al 32,7 %.

(115) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, poiché il livello di eliminazione del pregiudizio è inferiore al margine di dumping accertato, il dazio antidumping calcolato sulla base del prezzo franco frontiera dovrebbe essere pari al 38 %.

(116) Per le società che hanno chiesto e ottenuto un trattamento individuale il dazio antidumping dovrebbe essere come segue:

— Shilton: nullo;

— Picard: 7,7 % come il margine di dumping accertato per questa società.

2. Borsette in materiale sintetico

(117) Poiché si ritiene che vi siano valide ragioni per non adottare misure antidumping relativamente alle borsette in materiale sintetico, il procedimento dovrebbe essere chiuso per quanto riguarda le importazioni di borsette in materie plastiche (codice NC 4202 22 10) e in materie tessili (codice NC 4202 22 90).

J. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

(118) Per quanto riguarda le borsette in cuoio, poiché l'industria comunitaria sta subendo il rischio di un pregiudizio grave, il Consiglio ritiene opportuno decidere che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento di base, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (CE) n. 209/97 per le borsette in cuoio siano riscossi definitivamente in ragione dell'aliquota imposta a titolo definitivo, ossia il 38 %, fatta eccezione per le importazioni dalla Picard. Per quest'ultima società la riscossione dei dazi provvisori è limitata all'aliquota del dazio imposto a titolo definitivo, ossia il 7,7 %.

(119) Anche i dazi antidumping provvisori relativamente alle borsette in materie plastiche e in materie tessili dovrebbero essere liberati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati, classificate al codice NC 4202 21 00 originarie della Repubblica popolare cinese.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per borsette in cuoio le borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura, con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati, destinate principalmente a contenere piccoli oggetti di uso personale quali chiavi, portamonete, occorrente per il trucco, sigarette, ecc., indipendentemente dalla loro dimensione e forma.

3. L'aliquota del dazio è pari al 38 % del prezzo netto franco frontiera, dazio non corrisposto (Taric 8900), fatta eccezione per le importazioni di borsette in cuoio prodotte dalle società sotto indicate, cui si applicano le seguenti aliquote:

— Jane Shilton (Pacific) Ltd.: 0,0 % (codice addizionale Taric 8961)

— Gebr. Picard International Ltd.: 7,7 % (codice addizionale Taric 8087).

Articolo 2

1. Il procedimento antidumping è chiuso per quanto riguarda le importazioni di borsette con superficie esterna di fogli di materie plastiche o con superficie esterna di materie tessili, classificate ai codici NC 4202 22 10 e 4202 22 90.

2. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (CE) n. 209/97 della Commissione sono liberati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° agosto 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POOS